

# STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Avv. DANIELE VERDUCHI

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA  
EX ART. 56 C.P.A. ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.**

Per

**DI MARIO SIMONA**, nata a Roma il 24.08.1988 ed ivi residente in Via Aldo Maria Scalise n. 42, c.f. DMRSMN88M64H501A, rappresentata e difesa giusta delega estesa su foglio separato congiunto materialmente in calce al presente atto dall'Avv. Maurizio Riommi (c.f. RMM MRZ 60T08 D653F) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Daniele Verduchi (c.f. VRDDNL83T04H501D), presso il cui studio in Roma via Ulpiano n. 29 è elettivamente domiciliata (gli Avv.ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi dichiarano, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai numeri di fax 0742-345378 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata [maurizio.riommi@avvocatiperugiapec.it](mailto:maurizio.riommi@avvocatiperugiapec.it) e [danieleverduchi@ordineavvocatiroma.org](mailto:danieleverduchi@ordineavvocatiroma.org))

- ricorrente -

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA**, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma V.Le Trastevere n. 76/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186

- resistente -

**E**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, nella persona del Dirigente pro tempore, con sede in Roma, Viale G. Ribotta n. 41, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- resistente -

**E NEI CONFRONTI DI**

**AMADIO FRANCESCA**, residente a Roma, Via Gregorio VII n. 97, 00165

- controinteressato -

### **per l'annullamento previa concessione di misura cautelare monocratica**

Della graduatoria definitiva della Scuola Primaria redatta in data 19.06.2017 (**doc. 1**) e della successiva graduatoria definitiva rettificata pubblicata in data 25.07.2017 dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio conseguente al Concorso Ordinario per il Personale Docente di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 105 del 23 febbraio 2016 per la scuola primaria e dell'infanzia nella parte in cui ha attribuito alla parte ricorrente un punteggio pari a 74,2 punti e non 79,2 (**doc. 2**);

### **previa declaratoria in via cautelare**

del diritto della parte ricorrente a vedersi attribuito un punteggio di punti 79,2 e conseguentemente ad essere destinataria di assunzione in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

**FATTO**

# STUDIO LEGALE

**Avv. MAURIZIO RIOMMI**  
**Avv. DANIELE VERDUCHI**

1. La ricorrente ha partecipato al concorso ordinario per il personale docente della scuola pubblica a posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia primaria di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 105 del 23 febbraio 2016 (**doc. 3**) previa domanda formalmente depositata in data 12 marzo 2016 Prot. N. Miur. A00DGCASID. REGISTROPOLIS.0016589.12-03-2016 (**doc.4**).
2. Dopo essere stata ammessa, ha dapprima sostenuto una prova scritta in data 30 maggio 2016 e una prova orale in data 17 settembre 2016.
3. All'esito delle prove sostenute, alla parte ricorrente è stato attribuito un punteggio definitivo di punti 72,7 ed è stata inserita nella graduatoria concorsuale della scuola primaria redatta dall'Ufficio Scolastico Regionale (da ora USR) per la Regione Lazio nella posizione n. 424 (**doc. 1**), graduatoria pubblicata in data 19 giugno 2017.
4. In data 20 giugno 2017 la parte ricorrente verificava che nel punteggio attribuitole dall'USR del Lazio, non era stato calcolato il titolo derivante dalla Laurea in Scienza della Formazione Primaria, conseguita dalla medesima in data 26.03.2014 presso l'Università LUMSA di Roma (**doc. 5**).
5. In considerazione di tale omissione la parte ricorrente in data 22 giugno 2017 proponeva ricorso amministrativo all'USR del Lazio per la modifica del punteggio (**doc. 6**) che da 72,7 avrebbe dovuto essere aumentato di 6,5 punti e cioè sino ad 79,2 così come previsto dalla tabella dei titoli valutabili emessa con Decreto del Ministro n. 94 del 23.02.2016 (**doc. 7**).
6. In data 24 luglio 2017 l'USR per il Lazio pubblicava una nuova graduatoria rettifica della precedente ma, nonostante il formale ricorso per la modifica del punteggio richiesto dalla parte ricorrente, l'Amministrazione scolastica, riconosceva l'ulteriore punteggio di 1,5 punti relativi al titolo di sostegno ma non attribuiva i 5 punti relativi al titolo di laurea, pertanto, alla stessa veniva riconosciuto un punteggio di 74,2 con collocazione al n. 424 (**doc. 2**).
7. Ma vi è di più.
8. Nella nuova graduatoria la parte ricorrente risulta addirittura collocata in 424° posizione, come si evince chiaramente dalla documentazione allegata, con una perdita secca di ben 186 posizioni (**doc.2**).
9. In data 28 luglio 2017 l'USR per il Lazio ha provveduto per la scuola primaria comune ad assumere 240 docenti dalla graduatoria in cui era ricompresa anche la parte ricorrente e collocata al 424° posto, (**doc. 8**).
10. Nonostante tutte le ulteriori richieste l'USR del Lazio non ha ancora provveduto a modificare la graduatoria in oggetto con attribuzione del corretto punteggio a favore della ricorrente che avrebbe portato la medesima all'assunzione ed all'immissione nei ruoli della scuola pubblica già a partire dal 1 agosto 2017 (**doc. 8**).

Allo stato, pertanto, la ricorrente si vede costretta a ricorrere all'intestato Tribunale per ottenere anche in via d'urgenza previa emissione di decreto monocratico o ordinanza collegiale la tutela del proprio diritto all'assunzione nei ruoli della scuola pubblica previa attribuzione del punteggio spettante nella graduatoria pubblica sopra impugnata per i seguenti

# STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Avv. DANIELE VERDUCHI

## m o t i v i

### IN DIRITTO

**1. IL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA N. 105 DEL 2016 CON CUI E' STATO BANDITO IL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE PER POSTI COMUNI DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA E LA RELATIVA TABELLA ALLEGATA DEI TITOLI VALUTABILI**

Come già evidenziato nella parte in fatto con decreto del Direttore Generale n. 105 del 23.02.2016 il MIUR ha bandito un concorso ordinario per il personale docente della scuola pubblica a posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria (doc.3).

Tale concorso è stato svolto su base regionale finalizzato alla copertura su tutto il territorio nazionale di n. 6.933 posti comuni nelle scuole dell'infanzia e di n. 17.299 posti comuni nelle scuole primarie per il triennio 2016-2017, 2017-2018 2018-2019.

In particolare per la regione Lazio sono stati previsti 515 posti per la scuola dell'infanzia e 1.378 posti per la scuola primaria.

L'art. 8 del bando di concorso disciplina la valutazione dei titoli stabilendo che *“I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n.94 e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione. 2. La commissione giudicatrice valuta, esclusivamente, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione. 4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.”*.

Al bando sopra indicato è stata allegata la tabella dei titoli valutabili (decreto del Miur 23 febbraio 2016 n. 94 – doc. 7) ed in particolare per quanto riguarda quelli per l'accesso alla procedura concorsuale per la scuola dell'infanzia o primaria tale tabella ha previsto

# STUDIO LEGALE

**Avv. MAURIZIO RIOMMI**  
**Avv. DANIELE VERDUCHI**

## **“A Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale**

A.1 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti per la scuola dell'infanzia o primaria (massimo punti 10)

Abilitazione specifica, diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito. Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 1,56	Punti - $p \leq 75$ : 0 punti - $p > 75$ : ( $p-75$ ) / 5 punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove $p$ è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi
---	--

In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria ovvero attraverso altra laurea magistrale conseguita all'estero, riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori punti. Nel caso di abilitazioni per infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali. Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale.	Punti 5
--	---------

## **B Punteggio per i titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori rispetto al titolo di accesso (massimo punti 10)**

B.5.2 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio	Punti
---	-------

# STUDIO LEGALE

**Avv. MAURIZIO RIOMMI**  
**Avv. DANIELE VERDUCHI**

ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso  
all'abilitazione

2

D	Titoli di servizio
D.1.1	<p>Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico”</p>

Punti 0,70

Per

ciascun

anno di

servizio

## **2. LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA NELLA DOMANDA DALLA PARTE RICORRENTE**

La parte ricorrente ha partecipato al concorso depositando la propria domanda presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio per un posto comune presso la scuola primaria (doc.4).

In tale domanda la parte ricorrente ha dichiarato di avere conseguito quali titoli:

- l'abilitazione per l'insegnamento richiesto (EEEE – scuola primaria) per mezzo della laurea in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento conseguita presso l'Università LUMSA di Roma in data 26.03.2014 con la votazione di 105/110 (cfr. pag.3 doc. 4);
- l'abilitazione al sostegno per la Scuola Primaria, conseguito in data 15.12.2014 presso l'Università LUMSA di Roma in data 26.03.2014 con la votazione di 105/110 (cfr. pag. 4 doc. 4).

## **3. ERRONEA VALUTAZIONE DEI TITOLI E CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE**

**- PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEL MIUR N. 105 DEL 23.02.2016 ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 8**

**- PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO 23 FEBBRAIO 2016 N. 94**

**- PER VIOLAZIONE DI LEGGE, ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONevolezza, ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA' E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE**

**DIRITTO DELLA PARTE RICORRENTE AD ESSERE INSERITA NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA CON UN PUNTEGGIO DI 82 E CONSEGUENTE**

# STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Avv. DANIELE VERDUCHI

## **DIRITTO DELLA MEDESIMA AD ESSERE ASSUNTA IN RUOLO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DAL MIUR**

Orbene alla luce della tabella delle valutazioni sopra riportata (doc. 7) risulta che il punteggio attribuito alla parte ricorrente per i titoli dichiarati avrebbe dovuto essere di 10,5 punti in quanto:

1. **4** quale punteggio per il voto della laurea in Scienze della Formazione in base alla formula riportata al punto A.1.1. Tale punteggio si ricava dalla formula indicata la quale prevede quale voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi (105 diviso 110 e moltiplicato per 100 è uguale a 95,45). Da tale voto (95,45) si sottrae 75 e il risultato (20,45) si divide per 5 avendo come risultato finale il punteggio di 4;
2. **1,5** quale punteggio in aggiunta al punto A.1.1. per l'abilitazione al sostegno conseguita in data 15.12.2014;
3. **5** quale punteggio in aggiunta al punteggio A.1.1 per l'abilitazione conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione Primaria prevista al punto A.1.2 per un totale di 10,5.

Al contrario invece, nelle graduatorie impugnate, sotto la voce "voto titoli" alla parte ricorrente risulta essere stato attribuito un punteggio pari a 5,5 come si evince dalle medesime graduatorie depositate in atti (doc. 1 e 2).

Ed infatti nella graduatoria definitiva pubblicata dall'USR del Lazio in data 19 giugno 2017 alla ricorrente risultano attribuiti n. 72,7 punti di cui 4 per i titoli posseduti (doc.1) e posta al n. 424, mentre nella successiva graduatoria definitiva pubblicata in data 24 luglio 2017 alla medesima ricorrente risultano attribuiti n. 74,2 punti di cui 5,5 per titoli conseguiti ma con la rettifica di alcune posizioni la medesima parte ricorrente risulta essere stata inserita al n. 424 (doc.2).

Orbene qualora la commissione del concorso avesse correttamente valutato i titoli posseduti ed indicati dalla parte ricorrente (e cioè equivalenti ad un punteggio di 10,5 per i motivi sopra indicati), la stessa avendo raggiunto il punteggio di 79,2 avrebbe dovuto essere collocata al n. 155 della graduatoria del 19 giugno 2017 (in quanto al n. 155 compare il nome Cappelletti Margherita con un punteggio attribuito di 79,1) e al n. 238 della graduatoria definitiva corretta pubblicata il 24 luglio 2017 (in quanto al n. 238 compare il nome di Amadio Francesca con un punteggio attribuito di 79,1).

La collocazione alla posizione n. 238 della graduatoria definitiva avrebbe comportato che la parte ricorrente sarebbe stata destinataria di un contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 01 agosto 2017 in quanto, come risulta dalla documentazione versata in atti, l'USR del Lazio ha convocato i candidati dal n. 141 al n. 241 (e cioè quelli in possesso di un punteggio da 82,70 sino a 79,10) della graduatoria per la scuola primaria (la graduatoria nella quale è contenuta anche l'odierna ricorrente) *"Per l'eventuale proposta di nomina ed assegnazione di ambito ai fini della stipula di un contratto a tempo indeterminato ...presso IC "SETTEMBRINI" – Via Sebenico I Roma"*.

# STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Avv. DANIELE VERDUCHI

**Pertanto, qualora alla ricorrente fosse stato attribuito il corretto punteggio maturato nei titoli (e cioè 10.5 e non 5.5) la stessa sarebbe stata destinataria di un contratto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola pubblica !!!**

Il diritto della parte ricorrente risulta pertanto di solare evidenza che ogni altro commento risulta francamente superfluo.

\* \* \* \* \*

Ciò premesso e ritenuto la parte ricorrente, come rappresentata e difesa,

## **RICORRE**

**ALL'ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 D.L. 2/7/2010, N. 104 DI SOSPENSIONE  
DELL'ATTO IMPUGNATO – RICHIESTA DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE*.**

Con la presente istanza cautelare monocratica si chiede all'Ill.Mo Presidente del TAR Lazio l'emissione di un decreto cautelare *inaudita altera parte* affinché alla parte ricorrente sia riconosciuto nelle graduatorie impugnate un punteggio di 79,2 o in ogni caso un punteggio superiore a 74,2 che risulterà di giustizia con immediato diritto della stessa a sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il MIUR, seppur in via provvisoria e con riserva sussistendo il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

I gravi vizi denunciati, qualora ritenuti fondati, potrebbero infatti comportare un pregiudizio ingiusto ed irreparabile.

L'urgenza del riconoscimento del diritto della parte ricorrente ad ottenere il corretto punteggio e la conseguente sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato è di solare evidenza e risiede nella possibilità di essere destinataria di un incarico stabile di insegnamento con conseguente immissione in ruolo con precedenza sugli altri candidati.

La scelta del procedimento e l'urgenza di un provvedimento cautelare, anche *inaudita altera parte*, è obbligata dalla mancanza materiale del tempo necessario a far valere in sede ordinaria il diritto al punteggio maturato nella graduatoria concorsuale e della conseguente sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il ricorso all'azione ordinaria, infatti, determinerebbe un danno irreparabile con una chiara perdita di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con il MIUR non altrimenti suscettibile di alcun ristoro.

E' evidente, quindi, che il protrarsi della situazione prospettata per il tempo necessario alla tutela in via ordinaria del diritto della odierna parte ricorrente non può trovare alcuna riparazione per equivalente, cosicché ogni forma di tutela fatta valere per le vie ordinarie risulterebbe intempestiva e, di fatto, pregiudicherebbe in modo irreparabile il diritto della medesima.

L'esigenza di avere una tutela immediata deriva anche dalla natura del pregiudizio subito: quest'ultimo, infatti, non è suscettibile di risarcimento mediante equivalente monetario, trattandosi di un bene giuridico non patrimoniale di aspiranti docenti che da anni sono costretti a vivere nel "precariato" in attesa di un'immissione in ruolo, definitiva o anche solo temporanea, in grado di riconoscere un posto di lavoro ed un reddito mensile per far fronte alle esigenze di vita ed ai numerosi impegni economici con maggiore serenità.

# STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Avv. DANIELE VERDUCHI

Nel caso di specie, infatti, è facilmente comprensibile come il pregiudizio subito dalla parte istante sia gravissimo ed irreparabile, in quanto il mancato riconoscimento del punteggio maturato comporterebbe l'impossibilità di ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato e la possibilità dopo un anni di prova di essere immessi nei ruoli della Pubblica Amministrazione quale docente.

Effetto diretto, pertanto, dell'impossibilità di avere una tutela giuridica prima possibile sarebbe la **perdita di tutte le nomine con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'insegnamento nell'anno scolastico 2017/2018** ma, soprattutto, la **grave perdita di professionalità** che l'insegnante acquisisce anno dopo anno con l'insegnamento e che non è all'evidenza suscettibile di alternativo ristoro pecuniario.

L'esclusione dalla sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, rischia di non poter essere nemmeno valutata a livello prettamente risarcitorio, in quanto non sarà possibile stabilire al 1° settembre 2017 quale tipologia di incarico la parte ricorrente avrebbe potuto scegliere.

Tale scelta, infatti, non potrebbe essere effettuata a posteriori o in via teorica, ma solo al momento della convocazione degli aventi diritto, chiamati dal Dirigente scolastico per la copertura dei posti dopo le nomine di diritto e di fatto, che avviene all'inizio dell'anno scolastico, in condizioni in cui non è dato sapere quale tipo di incarico sia dato residuale.

Nessun dubbio, quindi, circa la sussistenza del "*periculum in mora*" che è insito nella situazione descritta, la quale reclama una pronuncia il più possibile celere, quale solo la procedura instaurata può garantire.

## **ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 D.L. 2/7/2010 N. 104.**

Si chiede inoltre la conferma dell'eventuale provvedimento cautelare che precede anche in sede di Camera di Consiglio, ovvero l'accoglimento della presente istanza cautelare nella denegata ipotesi di rigetto della domanda cautelare che precede, chiedendosi che il TAR adito Voglia, in via provvisoria ed urgente, ordinare che alla parte ricorrente sia riconosciuto nelle graduatorie impugnate un punteggio di 79,2 o in ogni caso un punteggio superiore a 74,2 che risulterà di giustizia con immediato diritto della stessa a sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il MIUR.

Quanto al *fumus boni iuris* si richiamano gli argomenti sopra trattati. Quanto al pregiudizio grave ed irreparabile ci si riporta integralmente a quanto sopra evidenziato ribadendo la immediata necessità di riconoscimento del punteggio di 79,2 e della successiva sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Roma, lì 3 settembre 2017

Avv. Maurizio Riommi

Avv. Daniele Verduchi

\*\*\*\*\*

**NEL MERITO**



# STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Avv. DANIELE VERDUCHI

si chiede l'accoglimento delle seguenti

## CONCLUSIONI

### IN VIA PRINCIPALE:

dichiarare l'**illegittimità** ed **annullare** per violazione di legge con eccesso di potere, dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. di cui agli artt. 3, 4 e 97 Cost., per illogicità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione *ex* legge 241/1990 e s.m.i., ed in accoglimento del presente ricorso nel merito per i motivi di cui in premessa annullare e/o riformare, previa adozione di idoneo provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. o collegiale ex art. 55 c.p.a. così come richiesto,

della graduatoria definitiva della Scuola Primaria redatta in data 19.06.2017 e della successiva graduatoria definitiva rettificata pubblicata in data 25.07.2017 dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio conseguente al Concorso Ordinario per il Personale Docente di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 105 del 23 febbraio 2016 per la scuola primaria e dell'infanzia nella parte in cui ha attribuito alla parte ricorrente un punteggio pari a 74,2 punti e non 79,2 (doc. 1), nonché di tutti gli atti conseguenti anche non conosciuti e/o connessi con il provvedimento impugnato e, per l'effetto, **ordinare** all'Amministrazione convenuta – e, dunque, **condannare** la medesima Amministrazione – a riconoscere alla parte ricorrente un punteggio di 79,2 punti o quello in ogni caso ritenuto di giustizia superiore a 74,2 e contestualmente a sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la parte ricorrente

Con riserva di produrre memorie e motivi aggiuntivi all'esito della costituzione della Amministrazione scolastica.  
Con vittoria di spese e compensi e distrazione degli stessi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. .

\* \* \* \* \*

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente ricorso in materia di pubblico impiego è indeterminabile e l'importo del C.U. è pari ad € 325,00.

\* \* \* \* \*

## ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti Avv. Maurizio Riommi, e Avv. Daniele Verduchi, che assistono, rappresentano e difendono la parte ricorrente giusta delega in calce al presente ricorso,

### PREMESSO CHE

il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente a vedersi attribuita il punteggio di 79,2 o quello ritenuto di giustizia nella graduatoria impugnata oltre alla sottoscrizione del conseguente contratto di lavoro a tempo indeterminato con il MIUR;

qualora l'Ecc.mo TAR adito volesse valutare la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti iscritti nella Graduatoria impugnata, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che – in virtù del riconoscimento del punteggio richiesto dalla ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria

### RILEVATO CHE

# STUDIO LEGALE

**Avv. MAURIZIO RIOMMI**  
**Avv. DANIELE VERDUCHI**

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

## **CONSIDERATO CHE**

la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "... *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le parti ricorrenti;

l'Ecc.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis TAR Lazio, Sez. III bis, ord. n. 9458/2014)

## **RILEVATO, INFINE, CHE**

tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami\\_/2](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori

## **FANNO ISTANZA**

affinché Codesto Ecc.mo Tribunale, valutata l'opportunità di integrazione del contraddittorio e di conseguenza quella di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

## **VOGLIA AUTORIZZARE**

la notificazione del ricorso:

quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la **pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del MIUR**;

quanto alle amministrazioni convenute, mediante **notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato**.

## **In via istruttoria si producono:**

- 1) graduatoria definitiva della Scuola Primaria redatta in data 19.06.2017;
- 2) graduatoria definitiva rettificata della Scuola Primaria redatta in data 25.07.2017;
- 3) Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 105 del 23 febbraio 2016;
- 4) Copia domanda depositata in data 12 marzo 2016 Prot. N. Miur. A00DGCASID.

# STUDIO LEGALE

**Avv. MAURIZIO RIOMMI**  
**Avv. DANIELE VERDUCHI**

REGISTROPOLIS.0016589.12-03-2016;

- 5) Copia laurea Scienze della Formazione primaria;
- 6) Copia ricorso amministrativo del 22.06.2017;
- 7) tabella dei titoli valutabili emessa con Decreto del Ministro n. 94 del 23.02.2016;
- 8) copia convocazioni vincitori concorso del 28.07.2017.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, lì 3 settembre 2017

Avv. Maurizio Riommi

Avv. Daniele Verduchi

# STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Avv. DANIELE VERDUCHI

## RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato copia di quanto precede a:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in Roma V.le Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - 00186  
facendone consegna a mani di .....  
Roma, lì .....

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, nella persona del Dirigente pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12  
facendone consegna a mani di .....  
Roma, lì .....

**AMADIO FRANCESCA**, residente a Roma, Via Gregorio VII n. 97, 00165  
facendone consegna mediante servizio postale nei modi di legge .....  
Roma, lì .....